

COMUNE DI FONNI

Servizio Tecnico e di P.M.

Tel. n. 0784/591300 – Fax n. 0784/591319

PEC: protocollo.fonni@legalmail.it

Prot. n. **3103** Data **30/05/2016**

OGGETTO: SAGRA DEI MARTIRI 2016 . INDIZIONE PROCEDURA PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Responsabile del Servizio

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera C.C.n. 11 del 30.07.2013 ed in particolare:

- Il disposto del 2° comma dell'art. 41 che dà facoltà all'Amministrazione Comunale di istituire fiere e mercati ai sensi dell'art. 10 DPG n. 15/15 del 19/04/07 e success. modificazioni e integrazioni;
- L'art. 48 e segg. che regolamentano le aree di posteggio fuori mercato.

Considerato che:

- nelle settimane a cavallo della prima domenica di giugno di ogni anno si svolgono i Festeggiamenti religiosi e civili in onore di N.S. dei Martiri;
- la Festa dei Martiri è manifestazione tradizionale con ricorrenza annuale;
- in occasione della stessa l'Amministrazione deve provvedere all'assegnazione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- in difetto dell'istituzione da parte dell'Amministrazione Comunale della fiera mercato, da diversi anni vengono individuati posteggi fuori mercato in: Piazza Europa, C.so Vitt. Emanuele e cortile Sagrato dei Martiri, uniche aree utilizzabili nella zona circostante a quella dei festeggiamenti;
- gli spazi disponibili sono insufficienti in rapporto alle richieste che ogni anno propongono gli esercenti, per cui è necessario formulare apposita graduatoria di assegnazione;
- la concessione delle aree è rilasciabile agli esercenti che abbiano formalizzato regolare richiesta, iscritti nel registro delle imprese e muniti di autorizzazione o documentazione SUAP alla vendita commercio su aree o la vendita di prodotti propri di impresa agricola o artigianale.

Dato atto che l'attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso è abitudinaria in occasione dei festeggiamenti e che la stessa ha negli anni acquisito un ruolo importante di fruizione del tempo libero, creando, nel promuovere la vendita di merci delle zone interne e montane della Sardegna, momenti di aggregazione e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari e di artigianato locale.

Riconosciuta che per la loro valenza le stesse sono elementi irrinunciabili e meritevoli di tutela e rilancio per la forte animazione che contribuisce a consolidare la tradizione delle feste paesane.

Richiamate le disposizioni vigenti e nello specifico:

- Disciplina generale sul commercio, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. e L. R. 18 maggio 2006, n. 5;
- Discipline per l'esercizio dell'attività agricola e dell'attività artigianale;
- Legge Regionale n° 3 del 05/03/2008;
- Norme applicative della Regione Autonoma della Sardegna per il funzionamento dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP).

Determina

1. Attività merceologiche ammesse e non:

Prodotti usualmente posti in vendita in occasione delle locali feste nostrane:

- **//a** - prodotti agro alimentari di produzione artigianale delle zone montane ed interne della Sardegna;
- **//b** manufatti dell'artigianato locale della Sardegna quali contenitori, arnesi ed utensili impagliati, in rame, legno, sughero, etc;
- **//c** merci per lo svago quali: giocattoli, prodotti musicali, fumetti, libri, stampe;

- **I/d** anticaglie, opere d'arte e di pittura e scultura, collezionismo hobbismo e affini;
- **I/e** oggetti ad uso della casa ed altri articoli di pregio che per merceologia, fattura e tradizione fonnesi sono da considerarsi tipici;
- **I/f** chincaglieria, occhiali, borse ed affini;
- **I/g** fiori e piante;

Nelle aree di posteggio non è ammessa la vendita dei prodotti a diffusa merceologia quali abbigliamento e scarpe (neanche se artigianali e di pregiata fattura).

II. Procedura pena l'esclusione:

Le richieste sono da formalizzare, a sottoscrizione dell'avente titolo con allegato documento valido di identità (esclusa patente per la guida), in bollo e con la certificazione sotto descritte:

- **II/a** generalità, domicilio, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, dati d'iscrizione al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A., ragione sociale della società, codice fiscale e partita IVA;
- **II/b** dichiarazione circa la categoria di appartenenza (commerciante – imprenditore agricolo – artigiano);
- **II/c** estremi dell'autorizzazione posseduta o della ricevuta SUAP numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
- **II/d** presenza nelle sagre precedenti con l'esatta indicazione del posteggio occupato;
- **II/e** tipologia merceologica di vendita;
- **II/f** localizzazione del posteggio richiesto;
- **II/g** di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 c. del D.Lgs. 59/2010 e, nel caso di commercio del settore alimentare, dei requisiti professionali previsti;
- **II/h** generalità e requisito degli eventuali addetti alla vendita diversi dal titolare;
- **II/i** di essere titolare di permesso di soggiorno (nel caso di esercente con cittadinanza di stato diverso da quelli della Comunità Europea).

III. Documentazione da allegare pena l'esclusione

La formalizzazione di cui al punto precedente è fatta sulla modulistica prevista dal Comune di Fonni con allegato la sotto elencata :

- **III/a** Marca da bollo per il rilascio della concessione;
- **III/b** Copia della Autorizzazione o della ricevuta SUAP;
- **III/c** Copia documento della carte di identità;
- **III/d** copia del permesso di soggiorno nel caso di esercente con cittadinanza di stato diverso da quelli della Comunità Europea.

Il recapito è obbligatorio:

- **III/e** brevi mano all'Ufficio di protocollo Comunale;
- **III/f** per via telematica dalla e-mail di posta certificata del richiedente alla pec protocollo.fonni@legalmail.it (formato pdf o similare a colori);
- con altro mezzo che ne garantisca o dia prova di recapito.

Gli originali in carta dovranno consegnarsi agli addetti comunali al ritiro della concessione.

Ogni richiesta elaborata diversamente è scartata ed esclusa dalla graduatoria

IV. Delimitazione dei posteggi

Le aree di posteggio sono determinate per settore merceologico, localizzazione e dimensione sull'affermata esperienza documentata attinente le passate edizioni della fiera. La superficie è stabilita nelle due standard di mq: a) 20 e b) 30.

V. Assegnazione

Il Responsabile del Servizio effettuerà il progressivo: a)- inserimento nella graduatoria, b)- assegnazione posteggio, c) rilascio concessione di suolo pubblico:

- **V/a** sulla base delle istanze ammissibili formalizzate **entro le ore 10.00 di venerdì 3 giugno**

- **V/b** in ordine di graduatoria di anzianità di presenza;

I richiedenti con pregressa inadempienza perdono il diritto di anzianità.

La verifica delle istanze formalizzate oltre il termine previsto è vincolata alla disponibilità di spazi ed alla compatibilità con le attività di servizio degli operatori di Polizia Municipale. Le assegnazioni posticipate sono soggette al pagamento delle imposte e sopratasse per tardivo pagamento per tutti i tre giorni della sagra.

VI. Tassa di occupazione del suolo pubblico

L'esercizio dell'attività è soggetto al preventivo pagamento degli importi determinati per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

VII. Pulizia del posteggio

E' vietato gettare sul suolo rifiuti o residui d'ogni genere. Deve evitarsi la dispersione della spazzatura prodotta. Lo scarto delle operazioni di vendita va conferito in appositi contenitori e sacchetti. Entro un'ora dalla chiusura, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti non compresi nei pagamenti d'imposta.

VIII. Caratteristiche delle attrezzature

Le merci dovranno esporsi all'altezza minima di cm. 50 dal suolo. Le tende di protezione al banco di vendita sono da collocare in modo tale da garantire il sicuro passaggio dei Cavalieri del "S'Istangiaru" ed ad un'altezza dalla pavimentazione stradale non inferiore a mt. 2.

Tutti i venditori, ove possibile, devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Nel caso di posteggio inadeguato al posizionamento del mezzo lo stesso va spostato in altra area immediatamente dopo le operazioni di scarico della merce.

IX. Amplificazione dei suoni

E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni ed attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti. I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.), devono tenere il volume sonoro in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

X. Prescrizioni per motivi di carattere igienico sanitario

La vendita di prodotti alimentari va effettuata nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria ed esercitata con le modalità e le attrezzature (stabilite dal Ministero della Sanità) necessarie a garantire la protezione da contaminazioni esterne e la conservazione in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. L'operatore deve curare la pulizia delle attrezzature utilizzate e assicurare la massima protezione della merce evitando danni o insudiciamenti;

XI. Norme di comportamento

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati alle piante, alla pavimentazione, all'arredo urbano, alle aree prospicienti e retrostanti, agli altri operatori ed altri terzi. Non può arrecarsi fastidio, il comportamento deve essere corretto nei confronti dell'utenza e degli altri esercenti. L'attività va svolta dal titolare o dal socio di questi, da dipendenti o collaboratori familiari, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.) o in tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o documentazione nella richiesta suolo pubblico.

L'attività va esercitata nel rispetto delle disposizioni impartite dal personale incaricato dal Comune e delle sotto descritte prescrizioni:

- **XI/a** iniziare l'attività alla data prevista;
- **XI/b** custodire lo spazio concesso tutelandone la conservazione decorosa e strutturale;
- **XI/c** sospendere la vendita al passaggio delle manifestazioni tradizionali religiose;
- **XI/d** non porre in uso gruppi elettrogeni rumorosi o che emettono fumi;

XII. Prescrizioni per l'installazione

- **XII/a** Non occupare, ne con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito e destinati a tutela di interessi pubblici e privati. Lasciare libere da banchi e veicoli le aree:
 - 1- relative alle attività commerciali a posto fisso e di accesso alle abitazioni ed autorimesse;
 - 2- di riunione, sosta e transito dell'usuale "S'istangiaru" e processione religiosa;
 - 3- del Sagrato dei Martiri ad uso dell'organizzazione e, se privi di nulla osta del Parroco dei Martiri, quelle diverse dai due posteggi storici (lato ingresso convento – fronte area ristoro);
- **XII/b** non occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata;
- **XII/c** Ottemperare al preventivo pagamento delle tasse ed imposte dovute ed a tutte le disposizioni inerenti la collocazione dei banchi e veicoli di vendita;

XIII. Decadenza

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della sagra con inizio dell'attività giornaliera entro le ore 9.00. In caso contrario, salvi i documentati casi di forza maggiore, il venditore sarà considerato assente.

E' disposta la perdita al diritto di posteggio ed ai benefici di precedenza per anzianità quando:

- **XIII/a** l'esercente risulta inadempiente al pagamento degli oneri TOSAP, e/o di altri tributi dovuti al Comune di Fonni;
- **XIII/b** intercorre il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite;
- **XIII/c** l'attività non viene esercitata nelle ore e date previste in assenza di gravi motivi documentabili e comunicazione scritta al Comune di Fonni di causa di forza maggiore

La presente con la modulistica dell'istanza è pubblicata all'albo online.



Il Funzionario Responsabile
Geom. Demartis Mario

COMUNE DI FONNI

Tel. n. 0784/591300 - Fax n. 0784/591319

Pec protocollo.fonni@legalmail.it

Copia pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line in data odierna e sino al 07/06/2016

(REG. N. 680/2016) -Fonni, lì 30 maggio 2016

L'Agente di P.M.
Anna Rita Patti

